

AL COMUNE DI GROTTAFERRATA

Servizio Entrate Tributarie

Oggetto: DICHIARAZIONE EFFETTUAZIONE PUBBLICITÀ (ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 507/1993).

Il/La sottoscritto/a
nato/a
a il
Cod. Fiscale
residente a
Via/piazza n.
tel.
e-mail
nella sua qualità di Legale Rappresentante/titolare della (parte riservata alle persone giuridiche)
.....

con sede legale in CAP
via/piazza n.
Codice Fiscale

in osservanza delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per il servizio delle pubbliche affissioni (approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°24 del 04/04/1995 integrata con Deliberazione C.C. n°49 del 10/09/199), ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nonché ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 15/11/1993, n. 507,

DICHIARA

di esporre a decorrere dal al
(Nota: per le pubblicità permanenti indicare solo la data d'inizio)

i mezzi pubblicitari di seguito descritti, di cui al titolo abilitativo edilizio Prot. n°
del

Recapito per le comunicazioni:

Via/Piazza n.
città CAP
presso

Altri contatti:

- e-mail
- telefono

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

- copia/foto del messaggio pubblicitario esposto;
- elenco della/delle pubblicità;
- copia del proprio documento di riconoscimento.

Il dichiarante

ELENCO DELLA/DELLE PUBBLICITÀ

Pubblicità ordinaria

(di cui all'art. 12 del D.Lgs 507/1993: insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi – di cui all'art. 14 del D.Lgs 507/1993: insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare)

Scheda n°1

descrizione dei mezzi pubblicitari	
indicare se semplice/ luminosa/ illuminata	
dimensioni in metri lineari	
superficie in Mq	
ubicazione	
messaggio pubblicitario	

Scheda n°2

descrizione dei mezzi pubblicitari	
indicare se semplice/ luminosa/ illuminata	
dimensioni in metri lineari	
superficie in Mq	
ubicazione	
messaggio pubblicitario	

Scheda n°3

descrizione dei mezzi pubblicitari	
indicare se semplice/ luminosa/ illuminata	
dimensioni in metri lineari	
superficie in Mq	
ubicazione	
messaggio pubblicitario	

Pubblicità effettuata con veicoli

Le forme pubblicitarie effettuate con veicoli sono soggette ad autorizzazione comunale, previa presentazione, almeno 15 giorni prima dell'inizio della pubblicità, di documentata istanza del titolare del mezzo pubblicitario, indicante il tipo, la misura, la durata della pubblicità che si intende effettuare e la denominazione e indirizzo del soggetto pubblicizzato.

L'autorizzazione è da considerare intervenuta ove non sia stato comunicato al richiedente, entro il terzo giorno precedente a quello iniziale indicato, specifico e motivato provvedimento negativo.

Scheda n°1 – Veicolo **targa**

<input checked="" type="checkbox"/> spuntare il tipo di veicolo corrispondente ⇨	<input type="checkbox"/> autoveicolo con portata superiore a 3.000 kg	<input type="checkbox"/> autoveicolo con portata inferiore a 3.000 kg	<input type="checkbox"/> veicolo non ricompreso nelle due precedenti categorie
tipo di pubblicità			
misura in metri lineari	metri x		
testo/oggetto del/dei messaggio/i			
circolante con rimorchio	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no		
durata della pubblicità	<input type="checkbox"/> permanente <input type="checkbox"/> dal al		
denominazione del soggetto pubblicizzato			
indirizzo del soggetto pubblicizzato			

Scheda n°2 – Veicolo **targa**

<input checked="" type="checkbox"/> spuntare il tipo di veicolo corrispondente ⇨	<input type="checkbox"/> autoveicolo con portata superiore a 3.000 kg	<input type="checkbox"/> autoveicolo con portata inferiore a 3.000 kg	<input type="checkbox"/> veicolo non ricompreso nelle due precedenti categorie
tipo di pubblicità			
misura in metri lineari	metri x		
testo/oggetto del/dei messaggio/i			
circolante con rimorchio	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no		
durata della pubblicità	<input type="checkbox"/> permanente <input type="checkbox"/> dal al		
denominazione del soggetto pubblicizzato			
indirizzo del soggetto pubblicizzato			

ATTENZIONE: per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività economiche, produttive e di prestazione di servizi è individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento, pertanto le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti dette attività ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in modalità telematica al SUAP di questo Ente, al quale si rimanda per ulteriori informazioni in merito.

Diversamente, qualora la dichiarazione non interessi una delle suddette attività, la stessa dichiarazione deve essere trasmessa o depositata all'Ufficio Protocollo, che si trova presso l'URP del Comune, sito in Piazzetta Eugenio Conti 1 (CAP 00046), aperto nei seguenti giorni e orari:

- dal LUNEDI' al VENERDI' dalle ore 9,00 alle ore 12,00
- il MARTEDI' dalle ore 15,15 alle ore 17,30

Gli indirizzi di posta elettronica sono:

E-mail info@comune.grottaferrata.roma.it

PEC info@pec.comune.grottaferrata.rm.it

===

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità stabilisce che la dichiarazione obbligatoria prevista dall'art. 8 del Decreto 507/1993 ("*... resa da colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso*") è resa nel modello approntato dal Comune completo degli estremi dell'autorizzazione edilizia e della denominazione e indirizzo del soggetto che vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Nota bene: **la dichiarazione non sostituisce gli eventuali titoli abilitativi edilizi e/o urbanistici, per i quali si rimanda al relativo Settore Tecnico-Ambiente di questo Ente per le ulteriori informazioni.**

Per verificare quant'altro disposto dal Regolamento Comunale, per esempio per quanto riguarda le definizioni dei mezzi pubblicitari, le eventuali riduzioni o esenzioni dell'imposta e altro ancora, è possibile visualizzare detto Regolamento Comunale sul sito web www.comune.grottaferrata.roma.it nella sezione "Atti" ⇒ "Regolamenti".

NORME ED ESENZIONI

La principale norma di riferimento per altri ed ulteriori approfondimenti è il Decreto Legislativo 15-11-1993 n. 507, avente come oggetto "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale".

Di seguito si riportano gli estratti delle norme inerenti le esenzioni dall'imposta.

===

D.L. 22/02/2002, n. 13

Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 febbraio 2002, n. 47 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 24 aprile 2002, n. 75 (Gazz. Uff. 26 aprile 2002, n. 97), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 2-bis.

1. Il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, analogamente a quanto previsto dall'articolo 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, **non è dovuto per le insegne di esercizio delle attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, per la superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.**

...

5. Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 metri quadrati l'imposta o il canone sono dovuti per l'intera superficie.

6. Si definisce insegna di esercizio la scritta di cui all'articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che abbia la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica. **In caso di pluralità di insegne l'esenzione è riconosciuta nei limiti di superficie di cui al comma 1 (7).**

(7) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 24 aprile 2002, n. 75.

===

D.Lgs. 15/11/1993, n. 507

Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale

Publicato nella Gazz. Uff. 9 dicembre 1993, n. 288, S.O.

Art. 7 Modalità di applicazione dell'imposta [In vigore dal 24 dicembre 1993]

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché **i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.**
6. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
7. Qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 e 13 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

...

Art. 17 Esenzioni dall'imposta [In vigore dal 12 agosto 2012]

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- i-bis) la pubblicità effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale cinematografiche in quanto e laddove percepibile esclusivamente dai possessori dei titoli d'ingresso (39).

1-bis. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 31 marzo 2007, possono essere individuate le attività per le quali l'imposta è dovuta per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al primo periodo del presente comma. (38)

(38) Comma aggiunto dall'art. 10, comma 1, lett. c), L. 28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 2002 e, successivamente, modificato dall'art. 1, comma 311, lett. a) e b), L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

(39) Lettera aggiunta dall'art. 51-bis, comma 3, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.